

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITA',
2016/2018**

**DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA
E
DEI COMUNI CHE LA COMPONGONO
DI
LA VALLETTA BRIANZA
E
SANTA MARIA HOÈ**

Approvato con deliberazioni:

**giunta comunale di Santa Maria Hoè n. 1 del 28.01.2016
giunta comunale di La Valletta Brianza n. 1 del 28.01.2016
giunta dell'Unione n. 6 del 28.01.2016**

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL' ILLEGALITA' 2016/2018 DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA E DEI COMUNI CHE LA COMPONGONO DI LA VALLETTA BRIANZA E SANTA MARIA HOE'.

Art. 1 – Premessa e riferimenti normativi

L'Ente adotta il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità in attuazione delle seguenti disposizioni di seguito richiamate:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i. che ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, imponendo a livello periferico all'organo di indirizzo politico (Giunta per enti locali) l'adozione e l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
- Intesa in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L.190/12, articolo 1, commi 60 e 61, del 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione – PNA - predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e approvato con delibera n.72 dell'11 settembre 2013 dalla CiVIT(ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione);
- d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114 che ha previsto, tra l'altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

In particolare, l'ANAC con la citata determinazione n. 12-2015 ha disposto l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11 settembre 2013 n. 72 (PNA).

L'ANAC ha chiarito che:

- a. l'aggiornamento è stato predisposto muovendo, da una parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione (PTPC) di un campione di 1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015, dall'altra dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai responsabili della prevenzione della corruzione;
- b. l'aggiornamento si è reso necessario in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale.

In seguito all'emanazione del PNA, con deliberazioni delle giunte comunali dei comuni di Rovagnate, Perego, Santa Maria Hoè e dell'Unione dei comuni lombarda della Valletta, è stato approvato il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2014/2016 (unico per i comuni e l'Unione - comune di Rovagnate: n. 5 del 06.02.2014 – comune di Perego: n. 5 del 06.02.2014 –

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e Comuni di La Valletta Brianza - Santa Maria Hoè
Piano triennale prevenzione corruzione e illegalità – Aggiornamento per il il triennio 2016/2018

comune di Santa Maria Hoè: n. 6 del 06.02.2014 – Unione: n. 14 del 06.02.2014) e il primo Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 (unico per i comuni e l'Unione - comune di Rovagnate: n. 4 del 06.02.2014 – comune di Perego: n. 4 del 06.02.2014 – comune di Santa Maria Hoè: n. 5 del 06.02.2014 – Unione: n. 13 del 06.02.2014).

Con deliberazioni delle giunte comunali e dell'Unione è stato approvato l'aggiornamento per il triennio 2015/2017 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (unici per i comuni e l'Unione - comune di La Valletta Brianza - ex comuni di Rovagnate e Perego: comm. pref. n. 20 del 29.05.2015 – comune di Santa Maria Hoè: n. 18 del 29.05.2015 – Unione: n. 60 del 29.05.2015).

Si è ritenuto opportuno aggiornare il Piano vigente in conseguenza dei chiarimenti di cui alla richiamata determina dell'ANAC n. 12/2015 in modo da dare attuazione ad una migliore azione di prevenzione. Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).

Il responsabile anticorruzione propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'Autorità sostiene sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12-2015).

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale il consiglio e uno esecutivo la giunta, secondo l'Autorità sarebbe *“utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale”*. In questo modo l'esecutivo ed il sindaco avrebbero *“più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano”* (ANAC determinazione n. 12-2015).

Si ritiene in questa fase di sottoporre all'approvazione della giunta dell'Unione e delle giunte comunali la proposta di

Con il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016/2018 l'Unione e i comuni definiscono la propria strategia di contrasto e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in attuazione della legge 190/2012 ed in linea con le indicazioni del PNA.

Art. 2 – L'approccio metodologico adottato per la redazione e l'aggiornamento del piano

1. Nel complesso, le attività poste in essere dall'ente per giungere alla stesura del piano possono essere così schematicamente riassunte:

a) mappatura delle aree dell'attività dell'ente soggette al rischio di corruzione e/o di comportamenti di cattiva amministrazione che favoriscono l'insorgenza di fenomeni corruttivi, con identificazione degli inerenti processi e procedimenti, delle strutture competenti e delle normative di riferimento;

b) identificazione dei possibili rischi di eventi di corruzione e/o di cattiva amministrazione che favoriscono l'insorgenza di fenomeni corruttivi in relazione a ciascun processo;

c) analisi della probabilità di accadimento e dell'impatto dei predetti rischi, per giungere a determinare il livello di ciascun rischio catalogato (determinato dal prodotto dei rispettivi valori di probabilità ed impatto);

d) ponderazione dei rischi, consistente nel raffrontare il livello di ciascuno di tali rischi e nell'individuare quelli caratterizzati da un livello più alto e, quindi, ritenuti meritevoli di essere

prevenuti e contrastati con priorità ed urgenza, rispetto ad altri rischi aventi invece livelli di criticità più modesti;

e) definizione del trattamento dei predetti rischi, secondo una logica di priorità, mediante l'individuazione di idonee misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori, trasversali e particolari, da porre in atto per prevenire e contrastare l'insorgenza dei medesimi rischi, con indicazione della tempistica di attuazione di tali misure e dei soggetti competenti;

f) programmazione e strutturazione monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC.

2. In particolare, dopo la fase della mappatura e valutazione dei possibili rischi di corruzione e/o di comportamenti di cattiva amministrazione potenzialmente prodromici rispetto a fenomeni corruttivi, una parte rilevante dell'attività è consistita nella ponderazione di ciascun rischio, operazione che ha portato a considerare ogni rischio alla luce dell'analisi compiuta e nel raffronto con gli altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

I rischi sono stati fatti emergere considerando in contesto esterno ed interno all'Amministrazione e sono stati identificati attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti tenendo presenti la specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca.

3. Ciascun rischio è stato analizzato secondo due dimensioni:

- la **probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;

- l'**impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno economico o di immagine connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi relativamente ad un dato processo.

4. L'indice di ciascun rischio è stato ottenuto moltiplicando tra loro i valori delle predette due variabili relative alla probabilità di accadimento e all'impatto dell'accadimento, per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa.

Secondo tale impostazione l'indice di rischio che è il prodotto dei due valori di probabilità e impatto, può essere compreso tra 1 (minima criticità rischio) e 9 (massima criticità rischio).

Più è alto l'indice di rischio più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza e, conseguentemente, più efficacemente ed urgentemente devono essere approntate le misure di prevenzione atte a contrastare l'insorgenza del medesimo rischio.

A tale proposito sono stati considerati molto critici tutti i processi con indice di rischio uguale a 9, critici i processi con indice di rischio uguale a 6, mediamente critici i processi con indice di rischio compreso tra 3 e 4 inclusi, poco critici i processi con indice di rischio inferiore a 3.

E' stata, dunque, effettuata l'elencazione e la strutturazione delle aree di rischio con riferimento al PNA ed alle linee guida dell'ANAC.

5. Per l'aggiornamento 2016/2018 del PTPC -già approvato per i trienni 2014/2016 e 2015/2017 - ed fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura è stato pubblicato (sul sito web istituzionale e all'albo pretorio on line dal 23.12.2015 per gg.15 consecutivi) l'avviso datato 18.12.2015 prot. n.00023627 inteso ad invitare i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali e imprenditoriali, nonché associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, i portatori di interessi diffusi e, in

generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta a far pervenire proposte ed osservazioni, all'ufficio protocollo entro le ore 13,00 del giorno 15 gennaio 2016, utilizzando il modulo allegato: entro il termine fissato e comunque entro la data odierna di approvazione dell'aggiornamento del PTCP 2016/2018 non risultano pervenute al protocollo proposte e/o osservazione in merito.

6. Le misure attuate nell'anno 2015 dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, in conformità al Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, sono state rendicontate dal competente Responsabile della prevenzione della corruzione.

7. In merito alla Relazione prevista dall'art.1, comma 14 della L.190/2012 che deve recare i risultati dell'attività svolta:

- l'ANAC ha pubblicato la scheda standard della Relazione (da compilare a cura dei Responsabili della prevenzione della corruzione) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTCP e da pubblicare nei siti web dell'amministrazione entro il 15.01.2016 nella sezione Amministrazione trasparente;
- la Relazione, in conformità al modello/scheda dall'ANAC, è stata predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e pubblicata nei siti web dell'amministrazione -sezione Amministrazione trasparente sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" dell'ente Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dei comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè in data 13.01.2016.

8. L'aggiornamento del piano costituisce l'occasione per:

- a. recepire le indicazioni dettate dall'ANAC con la determinazione n. 12 del 28.10.20145 in merito alla considerazione delle aree generali maggiormente soggette al rischio di corruzione;
- b. ridefinire l'elenco dei processi monitorati relativamente all'area dei contratti pubblici, con riferimento a tutte le fasi indicate dall'ANAC con la citata determinazione n. 12-2015;
- c. integrare/revisionare la mappa delle aree soggette al rischio di corruzione;
- d. redigere l'aggiornamento del Programma della trasparenza quale allegato dell'aggiornamento del PTPC.

Art. 3 – Il Responsabile della prevenzione e della corruzione

1. Responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni che la compongono è stato nominato il segretario dott.ssa Vitone Marisa, come di seguito specificato:

inizialmente

- le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione sono state assegnate al segretario pro-tempore (unico soggetto per Unione e Comuni) nella persona della dott.ssa Vitone Marisa, con intercorsi decreti di individuazione e nomina emanati in data 10/07/2013: per l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta decreto n.7 a cura del presidente e per i Comuni facenti parte dell'Unione a cura dei Sindaci (Perego con decreto n.5 - Rovagnate con decreto n.5 - Santa Maria Hoè con decreto n.4);

successivamente a seguito dell'emanazione della legge (c.d. Delrio) 7 aprile 2014, n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che ha disposto all'art. 1, comma 110, che: "Le

seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

- a) *le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;*
- b) *le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;*
- c) OMISSIS
- d) OMISSIS..

- è stato confermato, con decreto del Presidente dell'Unione n.13 del 13/11/2014, che il segretario pro-tempore (unico soggetto per Unione e Comuni) dott.ssa Vitone Marisa, esercita le funzioni di responsabile anticorruzione sia per l'Unione che per i Comuni che la compongono di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè, avendo i medesimi conferito tutte le funzioni comunali e trasferito tutto il personale all'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2012 giusta convenzione disciplinante il conferimento (atto a cura notaio dr. Panzeri Franco -Rep.16371741134 del 29/12/2011);

da ultimo, in relazione all'istituzione del nuovo Comune di La Valletta Brianza (fusione dei comuni di ex Perego e Rovagnate) a far stato dal 30/01/2015

- è stato individuato e nominato responsabile della prevenzione della corruzione che esercita le funzioni proprie di tale figura sia per l'Unione che per i comuni che la compongono (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè) con decreto del vice presidente dell'Unione n.16 del 10/02/2015 il segretario pro-tempore dell'ente -dott.ssa Vitone Marisa.

2. Il Segretario, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, esercita i compiti a questi attribuiti dalla legge e in particolare:
 - a) *elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti;*
 - b) *verifica l'efficace attuazione del piano attraverso il monitoraggio di cui al successivo art. 13;*
 - c) *definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;*
 - d) *propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i responsabili dei servizi gli aggiornamenti al presente piano;*
 - e) *individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.*

Art. 4 – Altri soggetti del PTPC: ruoli e competenze.

1. Ogni responsabile di servizio (titolare di posizione organizzativa) è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle unità organizzative (servizio e uffici) rispetto alle quali è affidatario della direzione e della responsabilità, sia diretta, sia indiretta.
2. Ai sensi del comma precedente, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, ogni responsabile in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:
 - a) *partecipa al processo di gestione del rischio;*
 - b) *concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;*

- c) fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formula specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - d) provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui è preposto, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale, in particolare nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
 - e) assicura l'osservanza del Codice di comportamento e verifica le ipotesi di violazione;
 - f) osserva le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n.190 del 2012).
3. Tutto il personale dipendente è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta, in attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Il predetto Codice di comportamento dispone per tutto il personale l'obbligo di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'ente ed, in particolare, quello di osservare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando la massima collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
4. Tutti i collaboratori o consulenti dell'Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, per quanto possibile e compatibile con le attività svolte dai medesimi, sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento e dell'obbligo di osservare il piano per la prevenzione della corruzione.

Art. 5 - Attività e aree soggette a rischio

1. Coerentemente con le prescrizioni del PNA e delle linee guida dell'ANAC, sono state ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

- A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
- B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- E) ATTI AUTORITATIVI
- F) ESECUZIONE E CONTROLLO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI
- G) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
- H) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE

La mappatura completa di tutti i processi, di governo ed operativi, inclusi nelle aree di rischio obbligatorie, generali o specifiche sarà ultimata entro il 31.12.2017.

Art. 6 - Il contenuto del piano di prevenzione della corruzione e la gestione del rischio

1. Le risultanze dettagliate del lavoro di analisi e di programmazione, condotto nell'ambito dell'ente (Unione/Comuni) in merito alla gestione del rischio di corruzione ed al suo efficace contrasto, sono state riportate nelle tabelle 1 e 2 già allegate al PTPC 2014/2016 e al PTPC 2015/2016 che sono state aggiornate ed allegate anche per il triennio 2016/2018 alle quali si rimanda:

Tab. 1 “Mappa delle aree soggette al rischio di corruzione”, con catalogo degli inerenti processi e procedimenti, delle strutture organizzative competenti e delle normative di riferimento.

Tab. 2 “Registro e analisi dei rischi”, con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti.

2. Nel PTPC 2015/2017 sono state elaborate altre Tabelle in relazione ai processi con indice di rischio uguale a 6 (critici) ed uguale a 9 (molto critici), che vengono aggiornate ed allegate al presente Piano ed alle quali si rimanda:

Tab. 3 “Programma di trattamento del rischio” di specificazione: misure di prevenzione obbligatorie - misure di prevenzione trasversali – misure di prevenzione ulteriori e specifiche.

Tab. 3A- 3B – 3C -3D – 3F – 3G – 3H “Programma di trattamento del rischio”.

In particolare, l'attività di “*gestione del rischio*” è stata svolta mediante l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio; la gestione del rischio termina poi con il *trattamento*.

Il trattamento consiste nel procedimento per “modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Occorre stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- a) la *trasparenza* che costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale “sezione” del PTPC;
- b) l'*informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- c) l'*accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- d) il *monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Art. 7 - Le misure organizzative di carattere generale

1. Si riportano di seguito alcune misure organizzative di carattere generale che l'ente ha già adottato e intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

In particolare, con deliberazione di Giunta è stato approvato, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e del D.P.R. 62/2013, il Codice di Comportamento del personale che presenta diversi interconnessioni con il presente PTPC, disponendo:

- l'obbligo del dipendente di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'ente e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché di prestare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta;
- la tutela del dipendente che effettua la segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- gli obblighi in materia di astensione dei dipendenti in caso di conflitto di interessi;
- la prescritta collaborazione nell'applicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e nell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei processi decisionali.

2. Con riferimento, inoltre, allo specifico profilo del conferimento e della rotazione degli incarichi del personale, si segnala quanto segue:

- l'**attribuzione degli incarichi** avviene a cura dell'ente nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; a tale riguardo, il segretario nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato il provvedimento n. 3 in data 09.11.2015 intitolato "Attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della illegalità e delle correlate norme di legge – Disposizioni e direttive per l'attuazione delle misure poste a presidio dell'imparziale esercizio delle funzioni amministrative di vertice, di quelle dirigenziali e, in genere, dell'attività del dipendente pubblico" e trasmesso a tutti i dipendenti per il tramite dei responsabili dei servizi;
- la **rotazione degli incarichi** apicali, prevista dal paragrafo 3.1.4 del P.N.A. e dall'Allegato 1 di quest'ultimo, paragrafo B.5, costituisce un principio di cui l'ente comprende e condivide la logica, coerente con l'opportunità di evitare la concentrazione per troppo tempo in un numero limitato e invariato di soggetti di funzioni comunali strategiche, con il rischio della costituzione di "centri di potere" in grado di condizionare anche arbitrariamente l'operato dell'ente.

3. Tuttavia, l'assetto organizzativo interno dell'ente presenta alcune peculiarità tali da rendere, allo stato attuale, concretamente problematica l'attuazione immediata di tale principio di rotazione dirigenziale, senza arrecare serio pregiudizio alla prioritaria esigenza di garantire, con continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'operato dell'ente.

Art. 8 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Il dipendente che segnali condotte illecite (possibile frode, corruzione, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare l'ente, colleghi, il pubblico o la stessa reputazione dell'ente), fuori dai casi di diffamazione e calunnia, ha il diritto di rimanere anonimo, essere tutelato e di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
2. L'Ente tutela i dipendenti, che effettuino segnalazioni in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, secondo le modalità previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti. In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Si applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1 – B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato al PNA 2013.

Art. 9 - La formazione del personale

1. L'aspetto formativo è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano, per cui, in linea con quanto disposto dalla L. 190/2012, verrà posta particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

A tal fine, si prevede il ricorso a momenti organizzati all'interno, oppure in collaborazione con altri enti pubblici, o avvalendosi di soggetti esterni, in base alle risorse concretamente disponibili, tenuto peraltro conto che, secondo la sezione regionale della Corte dei Conti Emilia Romagna, l'investimento per la formazione del personale nell'ambito della prevenzione della corruzione riveste un'importanza cruciale. Si rileva, quindi, il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l'assenza di discrezionalità circa l'attuazione della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010).

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

Si demanda al responsabile per la prevenzione della corruzione:

- a. il compito di individuare, di concerto con i vari responsabili dei servizi, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- b. il compito di individuare, di concerto con i vari responsabili dei servizi, i soggetti incaricati della formazione;
- c. il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

La formazione viene somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, seminari online, in remoto. Viene quantificato in non meno di tre ore annue per ciascun dipendente il fabbisogno in materia di formazione in tema di anticorruzione.

Art. 10 - Integrazione tra PTCP e il piano esecutivo di gestione

1. Il Piano Esecutivo di Gestione è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.
2. In considerazione della rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivo strategico, anche ai fini della redazione del PEG.

Art. 11 - Coordinamento del PTCP e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Programma per la Trasparenza, costituendo di norma una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi art. 10 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, è stato approvato per il triennio 2014/2016, aggiornato per i trienni 2015/2017 e 2016/2018 con deliberazioni di Giunta dell'ente alle quali si rinvia.

Sono, infatti, ben chiare le correlazioni tra i due documenti programmatori, in quanto la trasparenza (intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni) contribuisce in maniera significativa a favorire forme diffuse di controllo sociale sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Più elevati sono la trasparenza ed il livello di controllo sociale, minore è il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi; al contrario, l'opacità e l'indeterminatezza delle informazioni favoriscono una maggiore probabilità del verificarsi di situazioni di pregiudizio per la legalità e l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 12 - Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

1. I responsabili di servizio collaborano col Responsabile della prevenzione della corruzione secondo quanto previsto nel precedente art. 4. e sono comunque obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le seguenti informazioni:
 - a) ogni eventuale anomalia rispetto all'ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e al codice di comportamento;
 - b) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell'azione amministrativa;
 - c) eventuali violazioni al codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni che possano interferire sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - d) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente piano, rispettando i tempi di riscontro assegnati.

Art. 13 - Monitoraggio dei termini dei procedimenti

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 il monitoraggio dei termini dei procedimenti costituisce uno degli obiettivi del presente Piano.
2. La Giunta dell'ente ha individuato nel Segretario il soggetto al quale è stato attribuito il potere sostitutivo di intervento di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della Legge 241/90 in caso di inerzia.
3. Ciascun Responsabile del Servizio dovrà effettuare l'indagine e trasmettere i risultati del monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza al Segretario, entro il 15 gennaio di ogni anno, ferma restando la possibilità di stabilire una cadenza periodica di rilevazione nel corso dell'anno.

4. L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 novembre 2012, all'art. 1 comma 28, prevede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Art. 14 - Controlli interni

1. L'ente ha approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, ai sensi del D.L. 10.10.2012 n. 174 poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario.
2. Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, potrà chiedere di sottoporre a verifica atti o procedure anche al di fuori delle regole del campionamento casuale proprie del sistema di controllo successivo, se sussistono particolari motivi di rilevanza ai fini del presente Piano.

Art. 15 - Applicazione alle società e agli enti partecipati dall'ente della normativa anticorruzione, in materia di trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi

1. Gli enti collegati e, in particolare, le Società partecipate dallo stesso e le loro controllate, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, sulla scorta delle linee contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, adottano un proprio Piano dandone comunicazione all'ente.
2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione monitora l'andamento delle Società partecipate dall'ente e delle loro controllate, a norma dell'art. 2359 Codice Civile, in riferimento:
 - alla prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012 e del P.N.A.;
 - all'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza dell'attività e diffusione di informazione recati dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 - al rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi recati dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

Art. 16 - Il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPC

1. Il presente PTPC costituisce uno strumento programmatico e gestionale la cui attuazione sarà monitorata almeno una volta all'anno mediante la redazione di apposita relazione.
2. Il monitoraggio è effettuato nei confronti del Responsabile dei Servizi per le aree di competenza. Nell'attività di monitoraggio e vigilanza, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potrà utilizzare strumenti informatici anche per assicurarne la tracciabilità e potrà procedere con modalità campionatoria.
3. Il piano sarà inoltre aggiornato ai sensi di legge con cadenza annuale e, se opportuno, in corso d'anno, al fine del suo perfezionamento e della sua eventuale integrazione, anche in relazione ad

eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni istituzionali.

Art. 17 - Le sanzioni disciplinari

1. La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.
2. Ove il responsabile della prevenzione della corruzione riscontri la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare, informa tempestivamente l'ufficio competente affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge.